



REGOLAMENTO ATLETI AZZURRI

INDICE

- Art. 1 - Definizione di Atleta Azzurro e Atleta d'Interesse Nazionale
- Art. 2 - Composizione - Ruoli
- Art. 3 - Divisa
- Art. 4 - Doveri degli Azzurri
- Art. 5 - Convocazioni federali
- Art. 6 - Limiti delle effettuazioni delle scommesse sportive
- Art. 7 - Normativa Antidoping
- Art. 8 - Codice di Comportamento Sportivo
- Art. 9 - Provvedimenti per inadempienze
- Art. 10 - Diritti degli Atleti
- Art. 11 - Norma di rinvio
- Art. 12 - Decorrenza
- Art. 13 - Validità e condizioni del Regolamento

Art. 1- Definizioni di Atleta Azzurro e Atleta d'Interesse Nazionale

- 1.1 Acquisiscono la qualifica di "Azzurri" gli Atleti chiamati a comporre le Squadre Nazionali di nuoto paralimpico che prendono parte - sotto l'egida della FINP- a meeting internazionali, ad incontri internazionali ufficiali tra squadre nazionali o a Manifestazioni internazionali indette dall'International Paralympic Committee (IPC), dal World Para Swimming (WPS), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalla FINP e dagli Organismi internazionali da essa riconosciuti.
- 1.2 Acquisiscono la qualifica di "Atleta d'Interesse Nazionale" gli Atleti che risultano in possesso dei criteri specifici stabiliti dalla FINP.

Art. 2 - Composizione - Ruoli

- 2.1 Ogni squadra, o rappresentativa nazionale, è normalmente costituita:
 - a) dal rappresentante della Federazione, nella persona del capo delegazione/ dirigente accompagnatore, in caso di necessità può essere delegato anche il responsabile tecnico della squadra;
 - b) dal Responsabile tecnico nazionale (Direttore Tecnico Nazionale);
 - c) dagli Atleti;
 - d) dai tecnici federali o all'uopo incaricati;
 - e) dai medici federali;
 - f) dai fisioterapisti;
 - g) dal preparatore atletico;
 - h) da eventuali figure convocate dalla FINP in ruoli funzionali al buon esito della trasferta (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Addetto Stampa, Addetto Relazioni Internazionali, Psicologo dello sport, infermiere, ecc.)
 - i) dal Capitano degli Atleti, laddove nominato.
- 2.2 La suddetta composizione può essere modificata a fronte di eventuali necessità legate alla specificità della trasferta. Il rappresentante della Federazione ha la direzione della squadra e la responsabilità della sua condotta disciplinare dal momento della sua formazione al momento del suo scioglimento.
- 2.3 Tutti i componenti sono tenuti ad eseguire le disposizioni date dal rappresentante della Federazione.
- 2.4 Il Responsabile tecnico nazionale ha la piena conduzione tecnica degli Atleti.
- 2.5 Gli Atleti presenti in convocazione dovranno attenersi alle disposizioni generali comportamentali del rappresentante della Federazione ed alle decisioni o direttive tecniche impartite dal Responsabile tecnico nazionale o dall'eventuale sostituto.
- 2.6 Il rappresentante della Federazione ed il Responsabile tecnico nazionale sono tenuti, su eventuale richiesta del Presidente, del Segretario Generale o del Procuratore federale, a presentare una relazione scritta sulla manifestazione cui hanno partecipato. Detta relazione può essere presentata anche in via autonoma dal rappresentante della Federazione o dal Responsabile tecnico nazionale quando ritenuto opportuno e comunque quando necessario ai fini di segnalare circostanze e

comportamenti posti in essere dai componenti della squadra nazionale che possano assumere rilievo disciplinare.

- 2.7 Tra gli Atleti di ogni squadra o rappresentativa può essere designato un capitano della squadra o della rappresentativa: esso verrà scelto, preferibilmente, tra gli Atleti che abbiano il maggior numero di presenze o spiccati requisiti di leadership.
- 2.8 Il capitano ha le funzioni di rappresentare la squadra o la rappresentativa e di assistere moralmente gli altri Atleti. Egli deve essere di esempio per i propri compagni;
- 2.9 Il portabandiera è scelto dal Presidente, sentito il Responsabile tecnico nazionale.

Art. 3 - Divisa

- 3.1 Nelle manifestazioni in cui sono impegnate le squadre e le rappresentative nazionali, gli Atleti sono tenuti ad indossare ed utilizzare esclusivamente le divise e le tenute per il tempo libero e l'abbigliamento tecnico fornito dalla FINP.
- 3.2 Per "divisa, tenuta ed abbigliamento tecnico" fornito dalla FINP deve intendersi compresa ogni forma di indumento e di accessorio tecnico e non, ivi incluso qualsiasi tipo di costume da gara, che faccia parte della dotazione fornita dalla medesima FINP.
- 3.3 In deroga a quanto indicato nel precedente comma, non costituisce violazione da parte degli Atleti l'eventuale utilizzo di un costume personale diverso da quello fornito dalla stessa FINP a condizione che gli Atleti interessati provvedano a sottoscrivere formale dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato 1) e nell'Allegato 2) del presente Regolamento, dichiarazione da intendersi valida per l'intero quadriennio paralimpico.
- 3.4 L'utilizzo del costume personale è in ogni caso ammesso solo a condizione che siano neutri, monocolori e che si provveda alla rimozione e/o cancellazione del marchio e/o logo dell'azienda produttrice e comunque di qualsiasi altro marchio non autorizzato con modalità tali da renderli effettivamente non visibili.

Art. 4 - Doveri degli Azzurri

- 4.1 L'onore di far parte della squadra o rappresentativa nazionale costituisce il maggior riconoscimento morale per tutti gli Atleti, i quali sono tenuti:
 - al massimo impegno agonistico;
 - al rispetto delle norme emanate dal Comitato Italiano Paralimpico e, in particolare, al Codice di Comportamento etico-sportivo dell'IPC, del CIP/CONI;
 - al rispetto delle norme emanate dalla FINP e in particolare alle previsioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico;
 - ad osservare una condotta tecnica e morale rigorosa, nel massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti federali;
- 4.2 I componenti della squadra o rappresentativa nazionale sono tenuti a partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi manifestazione indetta (collegiali,

incontri tecnici compresi) con il preciso scopo di formare o preparare la squadra o la rappresentativa nazionale.

- 4.3 Per assenze causate da malattia e certificate a cura della Società di appartenenza, il medico federale può effettuare gli opportuni controlli e ogni assenza deve essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività.
- 4.4 Rientra tra i doveri delle società vigilare che i propri Atleti rispettino le disposizioni federali e agevolare il compito della Federazione e dei tecnici preposti alla cura delle squadre, o rappresentative nazionali.
- 4.5 La FINP intende promuovere e affermare la propria immagine ed i valori qui enunciati anche attraverso la partecipazione, durante l'anno - anche fuori dalle competizioni - degli atleti della Squadra Nazionale FINP ad eventi di particolare rilevanza istituzionale, culturale e sociale, ovvero a conferenze stampa, interventi televisivi ed altre occasioni in cui sia ritenuta utile la loro presenza; l'Atleta assicura la propria disponibilità per tali eventi, per almeno 5 giorni nel corso dell'anno se fuori dalle competizioni, secondo un calendario concordato e tenuto conto degli impegni agonistici e della loro preparazione.
- 4.6 **L'Atleta si impegna ad informare immediatamente il Responsabile Medico della FINP di ogni infortunio occorso, o malattia intervenuta, durante la sua appartenenza alla Squadra Nazionale FINP, in particolar modo con riferimento alla possibilità che la sua performance ottimale possa essere pregiudicata per ragioni di salute.**
L'Atleta può, in casi particolari - ma non in casi relativi alla possibile assunzione di farmaci proibiti - richiedere che sia mantenuta la riservatezza per proteggere la sua privacy.
- 4.7 L'appartenenza alla Squadra Nazionale FINP è esclusiva ed è incompatibile con il contemporaneo inserimento in Squadre di altri Paesi.
- 4.8 Nei rapporti con la Stampa nazionale ed internazionale, l'Atleta si impegna a tenere un comportamento dignitoso, ispirato ai principi contenuti nel Codice Etico.
L'Atleta è obbligato a seguire le direttive dell'Ufficio Stampa FINP relativamente alla pubblicità ed alle relazioni esterne durante le sue apparizioni effettuate a beneficio della FINP stessa.
L'Atleta è invitato ad avvisare preventivamente l'Ufficio Stampa circa tutte le sue attività pubblicitarie/mediatiche (interviste, shooting fotografici, presenze tv o su quotidiani). L'invito diviene un obbligo qualora le sue attività pubblicitarie/mediatiche coinvolgano a qualsiasi titolo la FINP.
Rimane fermo il diritto dell'Atleta a rilasciare interviste, del cui contenuto si assume personalmente e in toto la responsabilità.
- 4.9 L'Atleta è a conoscenza del fatto che la FINP ha sviluppato un'attività di comunicazione e marketing in relazione al proprio marchio a cui, nella sua qualità di membro della Squadra Nazionale FINP, ha il dovere di prendere parte.
In particolare, l'Atleta è consapevole che:
- a) non può abbinare il proprio nome e/o la propria immagine al marchio FINP senza preventiva autorizzazione;

- b) la FINP può utilizzare il nome e/o l'immagine, i risultati sportivi, le attività dell'Atleta abbinandolo al proprio marchio e/o quelli degli sponsor ufficiali, secondo quanto previsto dalle norme dell'IPC e del CIP emanate in materia, senza chiedere preventiva autorizzazione all'interessato. L'utilizzo delle immagini di un Atleta non in "divisa, tenuta ed abbigliamento tecnico FINP" potrà avvenire solo dopo aver chiesto l'autorizzazione all'Atleta.

L'Atleta, inoltre, è obbligato a seguire le direttive della FINP relative alla pubblicità ed alle relazioni esterne in occasione delle sue apparizioni effettuate a beneficio della FINP stessa o degli eventuali Sponsor.

L'Atleta si impegna, altresì, a rispettare le regole relative agli accordi di Marketing firmati dalla FINP per la Squadra Nazionale FINP.

L'Atleta è tenuto ad informare la FINP dell'esistenza di eventuali Sponsor personali, inviando a riguardo una e-mail a e.testa@finp.it, ed altresì informare i propri Sponsor circa le limitazioni derivanti dal presente Regolamento.

4.10 L'Atleta è personalmente e direttamente responsabile dei suoi comportamenti nei confronti di terzi, ivi compresi giornalisti, sponsor, atleti, ufficiali gara. Nel caso di atleti minorenni, ne risponderà il genitore o chi ne fa le veci.

Nessuna responsabilità potrà in tal senso attribuirsi alla FINP nella sua veste di promotore e coordinatore dell'attività sportiva

Art. 5 - Convocazioni federali

- 5.1 Gli Atleti sono convocati, su proposta del Responsabile Tecnico Nazionale, con atto della Segreteria Generale, inviato agli Atleti ed alle società di appartenenza.
- 5.2 I termini contenuti nella convocazione hanno natura ordinatoria, pertanto devono essere attentamente osservati.
- 5.3 Eventuali modifiche ai termini indicati nella convocazione (modifiche piano di viaggio, orari, ecc.) possono intervenire previo emanazione di ulteriore comunicazione formale a cura della Segreteria Generale e, nei casi di oggettiva necessità e urgenza, possono essere autorizzate dal responsabile della Federazione o dal Responsabile tecnico nazionale, fermo restando la comunicazione agli Uffici della Segreteria federale delle modifiche previste anche al fine della rettifica della convocazione.
- 5.4 L'eventuale modifica comportante l'integrazione o la modifica dei componenti della convocazione può essere autorizzata esclusivamente con atto del Segretario federale.

Art. 6 - Limiti alla effettuazione delle scommesse sportive

- 6.1 In attuazione delle normative emanate dal CIP e recepite nel Regolamento di Giustizia Federale, sussiste il divieto per i tesserati della FINP di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione.

Art. 7- Normativa Antidoping

- 7.1 Nella preparazione atletica, oltre al rifiuto assoluto di far uso di sostanze o metodi dopanti, l'Atleta si impegna ad astenersi comunque dall'uso di qualsiasi farmaco senza una giustificata esigenza (in tal caso deve fare richiesta di autorizzazione preventiva all'esenzione a scopo terapeutico), evitando di detenere farmaci a titolo personale non prescritti o di assumere farmaci prescritti dal medico di fiducia, ma non dichiarati al medico federale; l'Atleta si impegna, inoltre, ad istruirsi ed aggiornarsi su sostanze e farmaci proibiti e a servirsi in ogni caso solo di sostanze dietro prescrizione medica (tale prescrizione deve contenere tra l'altro: diagnosi, posologia, timbro e firma del medico prescrittore) e approvate dal medico federale, evitando l'uso di sostanze o integratori forniti da personale non medico.
- 7.2 Gli Atleti selezionati per ciascuna rappresentativa nazionale sono obbligati a sottostare a tutti i controlli all'uopo previsti dalle competenti autorità statali e sportive nonché a dare preventiva comunicazione sull'uso di medicinali contenenti sostanze proibite.
- 7.3 Gli Atleti che prendono parte ad una competizione in Italia o all'estero e che ricadono sotto la giurisdizione del CIP, del WPS o dell'IPC possono essere sottoposti ad un controllo antidoping in competizione e fuori competizione, a test mirati, anche se stanno scontando un periodo di squalifica, rendendo in tal senso la loro disponibilità. I controlli antidoping possono includere il prelievo di campioni ematici e/o di urine o di altre matrici biologiche approvate dalla WADA.
- 7.4 Gli Atleti selezionati per essere sottoposti ad un controllo antidoping sono obbligati a sottoporsi ai prelievi ed agli accertamenti approvati dalla WADA, collaborando con il DCO (Doping Control Officer - Funzionario responsabile del controllo antidoping) e con gli altri addetti al controllo a tale riguardo.
- 7.5 Gli Atleti selezionati per i controlli hanno l'obbligo di recarsi immediatamente alla sala per i controlli antidoping e di fornire almeno un campione, attenendosi alle procedure previste.
- 7.6 Gli Atleti inseriti nell'RTP (Registered Testing Pool) nazionale devono fornire al CIP (delegato per l'Italia a svolgere il ruolo di ADO - Organizzazione Antidoping Responsabile) le informazioni sulla propria reperibilità - informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (whereabouts).
- 7.7 Gli Atleti inseriti nell'RTP internazionale devono fornire alla WADA, tramite il sistema ADAMS, le informazioni sulla propria reperibilità - Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (whereabouts).
- 7.8 Ciascun Atleta ha la responsabilità di fornire informazioni sulla propria reperibilità. Gli Atleti inclusi nell'RTP devono fornire informazioni aggiornate sulla propria reperibilità.
- 7.9 Le Norme Sportive Antidoping sono pubblicate sul sito del CIP, gli atleti sono invitati a consultarle periodicamente. Le Norme Sportive Antidoping trovano immediata applicazione a seguito della loro pubblicazione sul sito internet del CIP link <http://www.nadoitalia.it>, senza necessità di atto di recepimento da parte della Federazione.

Art. 8 - Codice di comportamento sportivo

- 8.1 Tutti i componenti degli staff delle squadre nazionali sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del CIP il quale specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai Regolamenti del CIP e della FINP.
- 8.2 Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il CIP segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull'attività conseguente.

Art. 9 - Provvedimenti per inadempienze

- 9.1 Le inosservanze da parte degli Atleti delle previsioni contenute nel presente Regolamento costituiscono infrazione disciplinare e, in quanto tali, sono sanzionabili dagli organi di Giustizia federale su eventuale deferimento del Procuratore federale nonché passibili di provvedimenti amministrativi da parte del Consiglio Federale comportanti la decurtazione o la revoca di borse di studio e/o la decurtazione di premi e/o diarie e/o il pagamento di penali. La FINP, inoltre, potrà proporre al CIP anche la sospensione e/o la revoca dei benefici previsti per gli Atleti appartenenti al "Club Paralimpico" del CIP.
- 9.2 In particolare, il Consiglio Federale della FINP, in caso di inosservanza degli Atleti convocati nelle Rappresentative nazionali dell'obbligo ad indossare e utilizzare esclusivamente le divise, le tenute per il tempo libero e l'abbigliamento tecnico fornito dalla FINP -fatta salva la deroga di cui al precedente articolo 3.3 ed eventuali autorizzazioni da parte del Capo Delegazione per la sola parte dell'abbigliamento per il tempo libero- ha facoltà di adottare nei loro confronti i seguenti provvedimenti:
 - a) per violazioni minori, intendendosi come tali l'utilizzo di materiale difforme, purché privo di marchi e/o loghi non autorizzati da FINP, in allenamento e/o riscaldamento in condizioni di assenza di copertura dei media (televisione e stampa): pagamento da parte dell'Atleta di una penale da euro 1.000 fino ad un massimo di euro 4.000, importi rispettivamente elevati ad euro 2.000 ed euro 8.000 per le violazioni commesse in occasione delle Paralimpiadi.
 - b) per le violazioni commesse in tutte le competizioni durante il corso delle gare e in tutte le sue fasi (batterie, semifinali e finali): pagamento da parte dell'atleta di una penale di euro 2.000 per ogni singola violazione e nella maggiore misura di euro 5.000 nel caso che la medesima violazione avvenga in occasione della partecipazione alle Paralimpiadi fino ad un massimo di euro 20.000 per ogni singola manifestazione.
 - c) per le violazioni riguardanti l'utilizzo da parte degli Atleti di materiale recante marchi e/o loghi non autorizzati dalla FINP, nonché l'eventuale eliminazione o oscuramento del logo FINP e/o degli sponsor presenti sul materiale fornito da FINP (con la sola eccezione del costume personale da competizione), il Consiglio Federale può disporre l'applicazione, in aggiunta alle sanzioni indicate alla lettera b) del presente articolo, dei seguenti provvedimenti:

- revoca parziale o totale dei premi eventualmente stabiliti per la manifestazione ove è avvenuta la violazione;
 - ritiro, in caso di reiterate infrazioni, dalla rappresentativa nazionale partecipante alla manifestazione e/o della possibile esclusione dalla convocazione in rappresentative nazionali per un periodo minimo di mesi 6 fino ad un massimo di mesi 12;
- 9.3 La FINP è legittimata ad agire nelle opportune sedi per il recupero delle somme dovute dagli Atleti per le violazioni di cui al punto 9.2 lettere a), b) e c) in caso di mancato adempimento spontaneo da parte di questi ultimi, potrà precedere in alternativa, laddove possibile, alla riduzione dei premi e diarie e/o procedere alla revoca delle borse di studio qualora concesse sino a concorrenza delle somme dovute.
- 9.4 Tutti i provvedimenti assunti dal Consiglio Federale di cui all'art. 9 del presente regolamento sono comunicati agli Atleti interessati a cura della Segreteria Generale a mezzo raccomandata a/r; l'Atleta, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'addebito, ha facoltà di inviare a mezzo raccomandata a/r una motivata nota di contestazione alla Segreteria Generale con la richiesta di riesame del provvedimento che lo riguarda, sulla quale il Consiglio Federale delibera in via definitiva disponendo la conferma o la revoca del provvedimento.
- 9.5 I provvedimenti assunti dal Consiglio Federale in via amministrativa in attuazione del presente Regolamento non precludono, per i fatti più gravi, la facoltà della FINP:
- di procedere con azioni di responsabilità, diretta e indiretta, per gli eventuali danni patrimoniali e non, causati dagli Atleti a seguito dei comportamenti omissivi di cui sopra;
 - mantengono ferme e impregiudicate le competenze in materia disciplinare degli Organi di Giustizia federale nei confronti degli Atleti inadempienti.

Art. 10 - Diritti dell'Atleta

- 10.1 L'Atleta in occasione dei collegiali di preparazione alle competizioni che la Squadra Nazionale di nuoto FINP partecipa, ha diritto di ricevere dalla FINP benefici di diversa natura (medica, psicologica ecc.), nonché forme mirate di sostegno tecnico ed economico qualora fossero stabilite e deliberate dal Consiglio Federale.

Art. 11 - Norma di rinvio

- 11.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative emanate dalla FINP e -in particolare- lo Statuto, il Regolamento Organico e il Regolamento di Giustizia Sportiva, nonché i Regolamenti emanati dal CIP e dagli Organismi internazionali ai quali la FINP aderisce.

Art. 12 - Decorrenza

12.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

Art.13 - Validità e condizioni del Regolamento

13.1 Il presente Regolamento ha validità dalla data della firma e per tutto il periodo in cui l'Atleta fa parte della Squadra Nazionale FINP.

In caso di disposizioni contrastanti, il presente contratto è prevalente rispetto a qualsiasi altro accordo eventualmente sottoscritto dall'Atleta con la FINP e costituisce condizione essenziale per la partecipazione dello stesso agli eventi sportivi. Deve quindi essere sottoscritto dall'Atleta stesso o, in caso di minori, da un esercente la potestà genitoriale e restituito firmato alla FINP.

Allegato 1 Regolamento Atleti Azzurri FINP

REGOLE PER L'UTILIZZO DEL COSTUME DA COMPETIZIONE PERSONALE PER IL SETTORE NUOTO E NUOTO DI FONDO

1. Premesse

- 1.1 Il Regolamento Atleti Azzurri della FINP consente ai componenti delle Squadre Nazionali FINP, in ragione della particolarità delle gare di Nuoto/Nuoto di fondo, la libertà di scelta dell'Equipaggiamento Specialistico - "costume da competizione".
- 1.2 Il presente documento precisa le condizioni ed i termini per l'esercizio da parte dell'Atleta della suddetta facoltà di utilizzo del costume da competizione personale e le previsioni in esso contenute costituiscono parte integrante del Regolamento Atleti Azzurri FINP.
- 1.3 Gli Atleti sono autorizzati ad utilizzare il costume personale da competizione solo in caso di avvenuta sottoscrizione da parte dell'interessato della formale dichiarazione di cui all'art. 3.3 con cui si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nei presenti Allegati 1) e 2) del vigente Regolamento Atleti Azzurri FINP .

2. Definizioni

- 2.1 "Costume da competizione regolare": indica il costume da allenamento e/o competizione fornito dal Fornitore Ufficiale/Sponsor della FINP, che si indossa in tutte le competizioni di nuoto, nei raduni, negli allenamenti pubblici derivanti dalla partecipazione dell'atleta alla Squadra Nazionale FINP. Tale costume reca il

marchio commerciale del fornitore tecnico e quello dello sponsor ufficiale in totale conformità con le disposizioni WPS/FINA.

- 2.2 “Costume da competizione personale”: indica il costume scelto dall’atleta, previa comunicazione al responsabile della FINP o suo delegato, il quale deve essere privo (oppure oscurato) del marchio commerciale o segno distintivo del produttore (salvo che non si tratti dello Sponsor Federale indicato dalla FINP), monocolore, in linea con le disposizioni in materia emanate dal WPS/ FINA.
- 2.3 “Equipaggiamento Specialistico”: indica l’abbigliamento e/o l’equipaggiamento che la FINP di volta in volta riconosce essere in grado di incidere efficacemente sulla prestazione dell’Atleta, per effetto delle particolari caratteristiche del suddetto abbigliamento e/o equipaggiamento.
- 2.4 “Squadra Nazionale FINP”: indica tutte le squadre giovanili o assolute che rappresentano l’Italia nel nuoto paralimpico.

3. Abbigliamento della Squadra Nazionale FINP

- 3.1 La FINP riconosce il diritto di utilizzo del costume da competizione personale a condizione che l’Atleta interessato rispetti l’obbligo di utilizzare il suddetto Costume da competizione purché sia monocolore, privo del marchio commerciale o segno distintivo del produttore (salvo che non si tratti del Fornitore Tecnico della FINP).
- 3.2 Laddove non fosse possibile l’utilizzo di costumi neutri, l’Atleta è tenuto ad oscurare completamente marchi e segni distintivi non autorizzati; **eventuali coperture parziali e/o inefficaci comportano l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento degli Atleti Azzurri FINP.**
- 3.3 **L’Atleta può utilizzare il costume da competizione personale solo dopo che sarà stato esaminato dal Responsabile Tecnico della Squadra** al momento della partecipazione alle competizioni ed alle relative attività di riscaldamento e allenamento come membro.
- 3.4 L’Atleta di una Squadra Nazionale FINP è comunque obbligato ad utilizzare l’abbigliamento, la cuffia e le calzature (se previste) fornite dalla FINP, o da qualsiasi Fornitore Ufficiale della stessa, in tutte le occasioni nelle quali è convocato in qualità di membro della Squadra Nazionale FINP e/o comunque appaia in un contesto che riguarda la Squadra Nazionale FINP e in particolare: presenza in sede di competizione, a tutte le gare, riscaldamento pre-gara, cerimonie di premiazione, sessioni fotografiche, conferenze stampa, interviste durante gli allenamenti o in qualsiasi altro momento come indicato dal Capo Delegazione o dal Responsabile Tecnico, con la sola eccezione del costume da competizione approvato dalla FINP.
- 3.5 L’inosservanza di quanto previsto dal presente Allegato e, in particolare, l’oscuramento o la cancellazione dei loghi FINP nonché l’oscuramento o

cancellazione di uno o più loghi degli sponsor della FINP presenti sul materiale fornito agli Atleti, con la sola eccezione del costume personale da competizione, rappresenta violazione soggetta alle sanzioni di cui all'art. 9 del Regolamento Azzurri.

Allegato 2) Regolamento Atleti Azzurri FINP

NORME DI COMPORTAMENTO SULL'USO DI COMUNICAZIONI IN FORMA ELETTRONICA

1) In accordo con il Codice di Comportamento Sportivo, gli Atleti, e in generale tutti i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, non devono esprimere pubblicamente, e tramite i social media (Facebook, Twitter, Instagram, forum, blog, eccetera), giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito sportivo.

2) Si all'utilizzo - durante la convocazione - dei Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, forum, blog, eccetera), ma con cognizione di causa

- SI: commentare le proprie prestazioni, pubblicare foto proprie durante gli allenamenti, pre-post gara; dialogare con altri Atleti/tecnici/personaggi del mondo del nuoto e non; pubblicare foto durante il tempo libero
- NO: non pubblicare informazioni mediche relative a infortuni o condizioni patologiche proprie e/o di un compagno (comprese foto, radiografie, ecc.); non pubblicare foto o informazioni di farmaci che si stanno assumendo o trattamenti medici in corso; non pubblicare contestazioni riguardanti le decisioni degli ufficiali di gara; evitare post, foto o video che possono contribuire ad offrire un'immagine inopportuna e scarsamente professionale della squadra nazionale FINP e della FINP; **non pubblicare foto con materiale tecnico diverso da quello ufficiale FINP.**

3) Tutte le comunicazioni tra un dirigente, allenatore, preparatore atletico, medico, fisioterapista o altro adulto coinvolto nell'assistenza alle squadre nazionali (di seguito anche "componenti di staff") e un atleta, devono essere di carattere esclusivamente professionale allo scopo di comunicare informazioni sulle attività della squadra.

Ad esempio, qualsiasi comunicazione con un atleta non deve contenere o riferirsi a qualsiasi dei seguenti aspetti:

- uso di sostanze stupefacenti o alcoliche;
- orientamento sessuale o comportamenti inerenti l'attività sessuale;
- uso di linguaggio sessualmente esplicito;

- immagini inappropriate o sessualmente esplicite;
 - discriminazioni su base etnica o razziale.
- 4) Le comunicazioni verso un atleta devono essere trasparenti, accessibili e professionali, nel significato di seguito indicato:
- trasparente: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti devono essere trasparenti, ovvero chiare e dirette, priva di significati nascosti ed insinuazioni.
 - accessibile: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori ed atleti dovrebbero essere conservate e aperte e, quando possibile, un altro allenatore, un dirigente o un genitore dovrebbe essere inserito in copia nella comunicazione a minori.
 - professionale: tutte le comunicazioni elettroniche tra un allenatore e un atleta devono essere condotte professionalmente. Questo include la scelta delle parole, il tono, la grammatica, e gli argomenti usati.
- 5) Le comunicazioni via SMS, Whatsapp ed altre modalità di messaggistica, fatte salve le linee guida generali di cui sopra, sono consentite tra allenatori e atleti eccetto, preferibilmente, durante le ore notturne. I messaggi dovrebbero essere usati solo al fine di comunicare informazioni direttamente connesse con l'attività della squadra.
- 6) Le comunicazioni via e-mail tra atleti ed allenatori possono essere utilizzate per comunicare eccetto, preferibilmente, nelle ore notturne. Nel caso di e-mail inviate ad un atleta minore, queste devono essere indirizzate in copia ad un altro soggetto (genitore, altro allenatore, dirigente della società).
- 7) I genitori di un atleta minore possono chiedere per iscritto che il loro figlio/a non sia più contattato/a attraverso qualsiasi forma di comunicazione elettronica; per le comunicazioni ufficiali inviate dalla FINP possono richiedere che vengano inviate ad un indirizzo da loro formalmente segnalato.
- 8) La violazione e l'inosservanza delle norme comportamentali contenute nel presente Allegato 2) rappresenta violazione soggetta alle sanzioni di cui all'art. 9 del Regolamento degli Azzurri.

Per accettazione del Regolamento Atleti Azzurri FINP

Nome e cognome _____ Firma _____

Luogo e Data _____